REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ISCRIZIONE AI CORSI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – A.A. 2024/2025

CAPO I : NORME GENERALI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE RICHIESTA AGLI STUDENTI

Art 1. Oggetto

1. Il presente regolamento norma i criteri per la determinazione delle tasse e dei contributi dovuti dagli/lle studenti/esse iscritti/e ai corsi dell'Università degli Studi di Siena, nonché le modalità per il pagamento degli stessi. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle ulteriori disposizioni che regolano i singoli corsi, con particolare riferimento ai master universitari, alle summer school, ai corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e formazione nonché ai corsi relativi alla formazione degli insegnanti o ai relativi bandi.

Art. 2. Tasse e contributi: principi generali

1. L'importo dei contributi dovuti dallo/a studente/ssa che si iscrive a uno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale è calcolato, sulla base dei criteri definiti nel Capo II, con riferimento:
   - alla tipologia di corso scelto;
   - alla situazione economica;
   - al merito.

2. L'importo dovuto è versato in quattro rate secondo le modalità e le scadenze indicate annualmente nel Manifesto degli studi o nei bandi di iscrizione ai corsi.

3. La regolare iscrizione ai corsi dell'Università degli Studi di Siena è subordinata al versamento degli importi dovuti; il pagamento della prima rata perfeziona l'immatricolazione o l'iscrizione.

4. All'importo della prima rata dei contributi universitari previsti vanno aggiunti quelli relativi a:
   a. la tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) secondo l'importo previsto dalla normativa vigente;
   b. il bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente.

5. Il bollo virtuale non è in alcun modo rimborsabile, mentre l'eventuale rimborso della tassa regionale per il DSU deve essere richiesto direttamente all'Azienda Regionale per il DSU.

6. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale anche all'atto di immatricolazione/iscrizione ai master universitari, ai corsi di perfezionamento, ai corsi di aggiornamento professionale e di formazione e alle summer school.

7. Gli/le studenti/esse che non risultano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e/o delle eventuali indennità di mora non possono sostenere esami, né compiere alcun atto amministrativo.

Art. 3. Maggiorazioni dovute per ritardati pagamenti

1. Lo/a studente/ssa che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze indicate nel Manifesto degli studi, è tenuto/a al pagamento di una maggiorazione progressiva rispetto a quanto dovuto, definita nel modo seguente:
   a. Euro 10,00, per i pagamenti effettuati entro il 14° giorno successivo a quello di scadenza;
   b. Euro 25,00, per i pagamenti effettuati tra il 15° e il 21° giorno successivo a quello di scadenza;
   c. Euro 50,00, per i pagamenti effettuati tra il 22° e il 30° giorno successivo a quello di scadenza;
   d. Euro 100,00, per i pagamenti effettuati a partire dal 31° giorno successivo a quello di scadenza.

CAPO II: IMPORTO DEI CONTRIBUTI

Art. 4. Determinazione degli importi dei contributi

1. L'importo dei contributi dovuti da ciascuno/a studente/ssa iscritto/a ai corsi di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico attivati dall'Università degli Studi di Siena è definito sulla base dei seguenti elementi:

a. tipologia di afferenza del corso;
b. situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, come espressa dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE con scadenza 31 dicembre 2024) valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, redatto in ottemperanza a quanto indicato all'art. 8 DPCM n. 159/2013;
c. anno di iscrizione[1];
d. crediti formativi universitari (CFU) acquisiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto di ogni anno.

2. I corsi di studio afferiscono a tre distinte tipologie:

a. umanistico-sociale (US),
b. tecnico-scientifica (TS),
c. sanitaria a normativa UE (UE).

L'afferenza dei corsi alle singole tipologie è stabilita nel modo seguente:

a. appartengono alla tipologia US i corsi di studio affidati ai Dipartimenti di riferimento afferenti alle seguenti Aree:
   - Area Economia, Giurisprudenza e Scienze politiche,
   - Area Lettere, Storia, Filosofia e Arti;
b. salvo i corsi di laurea scientifici delle classi L-35 e LM-40 (che vengono equiparati a quelli di tipologia US) e quelli specificati al successivo punto c), appartengono alla tipologia TS i corsi di studio affidati ai Dipartimenti di riferimento afferenti alle seguenti Aree:
   - Area Scienze Biomediche e Mediche,
   - Area Scienze Sperimentali;
c. appartengono alla tipologia UE i corsi di laurea a ciclo unico delle seguenti classi:
   - LM 41 – Medicina e chirurgia,
   - LM 46 – Odontoiatria e protesi dentaria.

3. L'ammontare del contributo dovuto da ciascuno/a studente/ssa iscritto/a in relazione agli elementi di cui al precedente comma 1 è il seguente:

[1] Per la definizione dell'anno di iscrizione, necessario ad assegnare gli studenti a uno dei "Gruppi" previsti nella successiva tabella A, sono conteggiati tutti gli anni accademici di iscrizione della carriera universitaria attuale, compresi gli anni accademici precedenti a trasferimenti e a passaggi di corso o di ordinamento.

Tab. A: Contributi universitari dovuti per l'iscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

2024-25

Studenti che:

Gruppo 1	1) sono iscritti da un N. di anni MINORE o UGUALE alla durata normale del corso di studio aumentata di uno 2) in caso di iscrizione al 2°anno HANNO conseguito, entro il 10 agosto del primo anno, almeno 10 CFU 3) in caso di iscrizione ad anni successivi al 2° HANNO conseguito, entro il 10 agosto di ciascun anno, almeno 25 CFU
Gruppo 2	1) sono iscritti da un N. di anni SUPERIORE alla durata normale del corso di studio aumentata di uno 2) HANNO conseguito, entro il 10 agosto di ciascun anno, almeno 25 CFU
Gruppo 3	1) non rientrano nei due casi precedenti

Tipologia >>>>>>>>	UMANISTICO-SOCIALE			TECNICO-SCIENTIFICA			SANITARIA a normativa UE		
range ISEE	gruppo 1	gruppo 2	gruppo 3	gruppo 1	gruppo 2	gruppo 3	gruppo 1	gruppo 2	gruppo 3
0A_<16500,99 Euro	0	200	400	0	200	450	0	200	500
1D_16501_17000	0	200	440	0	200	458	0	200	500
1E_17001_17500	0	200	490	0	200	508	0	200	525
1F_17501_18000	0	200	540	0	200	558	0	200	575
1G_18001_18500	0	200	590	0	200	608	0	200	625
1H_18501_19000	0	200	641	0	200	659	0	200	678
1J_19001_19500	0	200	692	0	200	711	0	200	730
1K_19501_20000	0	200	743	0	200	763	0	200	783
2A_20001_20500	0	200	794	0	200	815	0	200	835
2B_20501_21000	0	200	845	0	200	866	0	200	888
2C_21001_21500	0	200	896	0	200	918	0	200	940
2D_21501_22000	0	200	947	0	200	970	0	200	993
2E_22001_22500	122	200	998	124	200	1022	126	200	1.045
2F_22501_23000	129	200	1049	131	200	1073	133	200	1.098
2G_23001_23500	136	204	1100	138	207	1125	140	210	1.150
2H_23501_24000	143	214	1151	145	217	1177	147	221	1.203
2J_24001_24500	374	561	1202	380	570	1229	385	578	1.255
2K_24501_25000	391	587	1253	397	595	1280	403	604	1.308
2L_25001_25500	408	612	1304	414	621	1332	420	630	1.360
2M_25501_26000	425	638	1355	432	647	1384	438	657	1.413
2N_26001_26500	663	995	1406	673	1010	1436	683	1024	1.465
2P_26501_27000	689	1033	1457	699	1048	1487	709	1064	1.518
2Q_27001_27500	714	1071	1508	725	1087	1539	735	1103	1.570
2R_27501_28000	740	1109	1559	751	1126	1591	761	1142	1.623
2S_28001_28500	918	1377	1610	932	1398	1643	945	1418	1.675
2T_28501_29000	949	1423	1661	963	1444	1694	977	1465	1.728
2U_29001_29500	979	1469	1712	994	1490	1746	1008	1512	1.780
2V_29501_30000	1010	1515	1763	1025	1537	1798	1040	1560	1.833
3A_30001_31000	1200	1700	1.780	1320	1870	1.960	1380	1955	2.055
3B_31001_32000	1230	1710	1.790	1353	1881	1.971	1415	1967	2.067
3C_32001_33000	1260	1720	1.800	1386	1892	1.982	1449	1978	2.078
3D_33001_34000	1290	1730	1.810	1419	1903	1.993	1484	1990	2.090
3E_34001_35000	1320	1740	1.820	1452	1914	2.004	1518	2001	2.101
3F_35001_36000	1350	1750	1.830	1485	1925	2.015	1553	2013	2.113

Tipologia >>>>>>>>	UMANISTICO-SOCIALE			TECNICO-SCIENTIFICA			SANITARIA a normativa UE		
3G_36001_37000	1380	1760	1.840	1518	1936	2.026	1587	2024	2.124
3H_37001_38000	1410	1770	1.850	1551	1947	2.037	1622	2036	2.136
3J_38001_39000	1440	1780	1.860	1584	1958	2.048	1656	2047	2.147
3K_39001_40000	1470	1790	1.870	1617	1969	2.059	1691	2059	2.159
4A_40001_41000	1500	1800	1.880	1650	1980	2.070	1800	2160	2.260
4B_41001_42000	1520	1810	1.890	1672	1991	2.081	1824	2172	2.272
4C_42001_43000	1540	1820	1.900	1694	2002	2.092	1848	2184	2.284
4D_43001_44000	1560	1830	1.910	1716	2013	2.103	1872	2196	2.296
4E_44001_45000	1580	1840	1.920	1738	2024	2.114	1896	2208	2.308
4F_45001_46000	1600	1850	1.930	1760	2035	2.125	1920	2220	2.320
4G_46001_47000	1620	1860	1.940	1782	2046	2.136	1944	2232	2.332
4H_47001_48000	1640	1870	1.950	1804	2057	2.147	1968	2244	2.344
4J_48001_49000	1660	1880	1.960	1826	2068	2.158	1992	2256	2.356
4K_49001_50000	1680	1890	1.970	1848	2079	2.169	2016	2268	2.368
5A_50001_51000	1700	1900	1.980	1870	2090	2.180	2040	2280	2.380
5B_51001_52000	1710	1910	1.990	1881	2101	2.191	2052	2292	2.392
5C_52001_53000	1720	1920	2.000	1892	2112	2.202	2064	2304	2.404
5D_53001_54000	1730	1930	2.010	1903	2123	2.213	2076	2316	2.416
5E_54001_55000	1740	1940	2.020	1914	2134	2.224	2088	2328	2.428
5F_55001_56000	1750	1950	2.030	1925	2145	2.235	2100	2340	2.440
5G_56001_57000	1760	1960	2.040	1936	2156	2.246	2112	2352	2.452
5H_57001_58000	1770	1970	2.050	1947	2167	2.257	2124	2364	2.464
5J_58001_59000	1780	1980	2.060	1958	2178	2.268	2136	2376	2.476
5K_59001_60000	1790	1990	2.070	1969	2189	2.279	2148	2388	2.488
6A_60001_61000	1800	2000	2.080	1980	2200	2.290	2160	2400	2.500
6B_61001_62000	1810	2010	2.090	1991	2211	2.301	2172	2412	2.512
6C_62001_63000	1820	2020	2.100	2002	2222	2.312	2184	2424	2.524
6D_63001_64000	1830	2030	2.110	2013	2233	2.323	2196	2436	2.536
6E_64001_65000	1840	2040	2.120	2024	2244	2.334	2208	2448	2.548
6F_65001_66000	1850	2050	2.130	2035	2255	2.345	2220	2460	2.560
6G_66001_67000	1860	2060	2.140	2046	2266	2.356	2232	2472	2.572
6H_67001_68000	1870	2070	2.150	2057	2277	2.367	2244	2484	2.584
6J_68001_69000	1880	2080	2.160	2068	2288	2.378	2256	2496	2.596
6K_69001_70000	1890	2090	2.170	2079	2299	2.389	2268	2508	2.608
7A_70001_71000	1900	2100	2.180	2090	2310	2.400	2280	2520	2.620
7B_71001_72000	1910	2105	2.185	2101	2316	2.406	2292	2526	2.626
7C_72001_73000	1920	2110	2.190	2112	2321	2.411	2304	2532	2.632
7D_73001_74000	1930	2115	2.195	2123	2327	2.417	2316	2538	2.638
7E_74001_75000	1940	2120	2.200	2134	2332	2.422	2328	2544	2.644
7F_75001_76000	1950	2125	2.205	2145	2338	2.428	2340	2550	2.650
7G_76001_77000	1960	2130	2.210	2156	2343	2.433	2352	2556	2.656
7H_77001_78000	1970	2135	2.215	2167	2349	2.439	2364	2562	2.662
7J_78001_79000	1980	2140	2.220	2178	2354	2.444	2376	2568	2.668
7K_79001_80000	1990	2145	2.225	2189	2360	2.450	2388	2574	2.674
8A_80001_81000	2000	2150	2.230	2200	2365	2.455	2400	2580	2.680

Tipologia >>>>>>>>	UMANISTICO-SOCIALE			TECNICO-SCIENTIFICA			SANITARIA a normativa UE		
8B_81001_82000	2010	2160	2.240	2211	2376	2.466	2412	2592	2.692
8C_82001_83000	2020	2170	2.250	2222	2387	2.477	2424	2604	2.704
8D_83001_84000	2030	2175	2.255	2233	2393	2.483	2436	2610	2.710
8E_84001_85000	2040	2180	2.260	2244	2398	2.488	2448	2616	2.716
8F_85001_86000	2050	2185	2.265	2255	2404	2.494	2460	2622	2.722
8G_86001_87000	2060	2190	2.270	2266	2409	2.499	2472	2628	2.728
8H_87001_88000	2070	2195	2.275	2277	2415	2.505	2484	2634	2.734
8J_88001_89000	2080	2200	2.280	2288	2420	2.510	2496	2640	2.740
8K_89001_90000	2090	2205	2.285	2299	2426	2.516	2508	2646	2.746
9A_90001_91000	2100	2210	2.290	2310	2431	2.521	2520	2652	2.752
9B_91001_92000	2115	2240	2.335	2335	2471	2.576	2555	2702	2.817
9C_92001_93000	2130	2255	2.345	2350	2486	2.586	2570	2717	2.827
9D_93001_94000	2145	2270	2.365	2365	2501	2.606	2585	2732	2.847
9E_94001_95000	2160	2285	2.380	2380	2516	2.621	2600	2747	2.862
9F_95001_96000	2175	2300	2.395	2395	2531	2.636	2615	2762	2.877
9G_96001_97000	2190	2315	2.410	2410	2546	2.651	2630	2777	2.892
9H_97001_98000	2205	2330	2.425	2425	2561	2.666	2645	2792	2.907
9J_98001_99000	2220	2345	2.440	2440	2576	2.681	2660	2807	2.922
9K_99001_100000	2235	2360	2.455	2455	2591	2.696	2675	2822	2.937
9L_>100000	2250	2375	2.470	2470	2606	2.711	2690	2837	2.952
9X_ND	2250	2375	2.470	2470	2606	2.711	2690	2837	2.952

4. Tenuto conto delle particolarità del corso di laurea magistrale a ciclo unico *Dentistry and Dental Prosthodontics* (classe LM 46), per gli/le studenti/esse che si iscrivono a tale corso e che non dichiarano ISEE o dichiarano un valore superiore a Euro 30.000,00, gli importi di cui alla Tab. A subiscono una maggiorazione di Euro 1.650,00.

5. Le seguenti tipologie di studenti/esse non possono presentare l'ISEE ordinario valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 DPCM 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni:

a. stranieri/e non residenti in Italia;
b. stranieri/e residenti o soggiornanti in Italia, ma non autonomi (art. 8 DPCM 159/2013) aventi il nucleo familiare d'origine residente in Paese diverso dall'Italia, con redditi percepiti e/o patrimoni detenuti all'estero
c. italiani/e residenti all'estero non iscritti/e all'AIRE.

Tali studenti/sse possono richiedere il calcolo della contribuzione universitaria (Tab. A) sulla base dell'ISEU parificato, che potrà essere rilasciato da un CAF autorizzato e convenzionato con l'Università di Siena.

6. In assenza di ISEE (art.4, comma 1, lettera b) o di ISEU parificato di cui al precedente comma e fatta salva la maggiorazione di cui al precedente comma 4, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti stranieri è stabilito in misura pari ai valori corrispondenti al range "9X" della precedente Tab. A moltiplicati per uno dei seguenti coefficienti (Tab. B), quando assumono valori minori di uno.
Tali coefficienti sono calcolati confrontando il prodotto interno lordo (PIL) pro-capite adeguato alle parità dei poteri di acquisto (PPA) del Paese di provenienza con quello relativo all'Italia, utilizzando come base le rilevazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale (FMI).
L'importo del contributo dovuto non può essere comunque inferiore a Euro 400,00.

7. Nel caso di studenti/esse che abbiano diritto all'iscrizione a seguito di sentenze degli organi giudiziari amministrativi competenti, per ogni anno accademico definitivamente concluso, è dovuto un contributo di

iscrizione pari a Euro 600,00.

8. Gli/Le studenti/esse che, a seguito di scorrimenti di graduatorie ministeriali, si immatricolano dal 1° marzo 2025, sono esonerati/e dal pagamento del 50% dell'importo dovuto per l'anno accademico in corso delle tasse e dei contributi di cui al presente Art. 4.

9. Gli/Le studenti/esse che si iscrivono al primo anno di Laurea Magistrale, che per l'anno accademico 2023/2024 sono stati/e iscritti/e presso l'Ateneo a singoli insegnamenti che erano attivati per tale corso di Laurea Magistrale, sono esonerati/e dal pagamento di un importo pari a quanto versato per l'iscrizione a tali singoli insegnamenti qualora abbiano conseguito i relativi crediti formativi.

Tab. B: Coeff. di rettifica dei contributi dovuti - PIL (PPA) pro-capite dei Paesi di provenienza (*)

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database (April 2022)

Paese	$	coeff.	Paese	$	coeff.	Paese	$	coeff.	Paese	$	coeff.
Afghanistan	1.947	0,0545	Albania	17.383	0,3462	Algeria	13.002	0,2589	Andorra	63.600	1,2665
Angola	7.360	0,1466	Antigua e Barbuda	21.890	0,4359	Arabia Saudita	55.368	1,1026	Argentina	25.822	0,5142
Armenia	15.818	0,3150	Aruba	39.508	0,7868	Australia	61.941	1,2335	Austria	64.751	1,2895
Azerbaigian	17.153	0,3416	Bahamas	40.274	0,8020	Bahrain	57.424	1,1435	Bangladesh	6.633	0,1321
Barbados	17.408	0,3467	Belgio	61.587	1,2264	Belize	7.147	0,1423	Benin	4.137	0,0824
Bhutan	12.967	0,2582	Bielorussia	21.686	0,4319	Bolivia	9.856	0,1963	Bosnia ed Herzegovina	17.471	0,3479
Botswana	19.287	0,3841	Brasile	17.208	0,3427	Brunei	74.953	1,4926	Bulgaria	28.593	0,5694
Burkina Faso	2.663	0,0530	Burundi	856	0,0170	Cambogia	5.493	0,1094	Camerun	4.398	0,0876
Canada	57.812	1,1513	Capo Verde	7.740	0,1541	Ciad	1.705	0,0339	Cile	28.526	0,5681
Cina	21.364	0,4254	Cipro	48.443	0,9647	Colombia	18.225	0,3629	Comore	3.355	0,0668
Corea del Sud	53.051	1,0565	Costa d'Avorio	6.345	0,1264	Costa Rica	24.490	0,4877	Croazia	36.201	0,7209
Danimarca	69.273	1,3795	Dominica	14.491	0,2886	Ecuador	12.664	0,2522	Egitto	14.928	0,2973
El Salvador	10.581	0,2107	Emirati Arabi Uniti	78.255	1,5584	Eritrea	2.101	0,0418	Estonia	44.778	0,8917
Eswatini	10.411	0,2073	Etiopia	3.407	0,0679	Figi	13.598	0,2708	Filippine	10.237	0,2039
Finlandia	58.010	1,1552	Francia	56.036	1,1159	Gabon	17.848	0,3554	Gambia	2.646	0,0527
Georgia	18.594	0,3703	Germania	63.271	1,2600	Ghana	6.754	0,1345	Giamaica	11.802	0,2350
Giappone	48.814	0,9721	Gibuti	6.667	0,1328	Giordania	11.861	0,2362	Grecia	35.596	0,7089
Grenada	18.293	0,3643	Guatemala	9.911	0,1974	Guinea	3.029	0,0603	Guinea Equatoriale	19.036	0,3791
Guinea-Bissau	2.784	0,0554	Guyana	38.258	0,7619	Haiti	3.189	0,0635	Honduras	6.740	0,1342
Hong Kong	70.448	1,4029	India	8.358	0,1664	Indonesia	14.535	0,2894	Iran	18.332	0,3651
Iraq	12.141	0,2418	Irlanda	124.596	2,4812	Islanda	64.621	1,2869	Isole Marshall	4.192	0,0835
Isole Salomone	2.385	0,0475	Israele	50.204	0,9998	Italia	50.216	1,0000	Kazakistan	30.502	0,6074
Kenya	6.061	0,1207	Kirghizistan	5.562	0,1108	Kiribati	2.148	0,0428	Kosovo	13.964	0,2781
Kuwait	50.919	1,0140	Laos	9.184	0,1829	Libano	18.240	0,5108	Lesotho	3.034	0,0604
Lettonia	37.330	0,7434	Liberia	1.779	0,0354	Libia	18.345	0,3653	Lituania	46.479	0,9256
Lussemburgo	140.694	2,8018	Macao	85.612	1,7049	Macedonia del Nord	19.726	0,3928	Madagascar	1.778	0,0354
Malawi	1.603	0,0319	Malaysia	32.901	0,6552	Maldive	29.133	0,5801	Mali	2.575	0,0513
Malta	54.647	1,0883	Marocco	9.041	0,1800	Mauritania	6.920	0,1378	Mauritius	25.043	0,4987
Mexico	22.216	0,4424	Micronesia	3.650	0,0727	Moldavia	16.719	0,3329	Mongolia	13.350	0,2659
Montenegro	24.878	0,4954	Mozambico	1.439	0,0287	Myanmar	4.776	0,0951	Namibia	10.448	0,2081
Nauru	10.750	0,2141	Nauru	10.750	0,2141	Nepal	4.578	0,0912	Nicaragua	7.071	0,1408
Niger	1.435	0,0286	Nigeria	5.853	0,1165	Norvegia	77.808	1,5495	Nuova Zelanda	50.411	1,0039
Oman	35.286	0,7027	Paesi Bassi	68.572	1,3655	Pakistan	6.470	0,1288	Palau	13.652	0,2719
Palestina	6.243	0,1243	Panama	36.085	0,7186	Papua Nuova Guinea	4.299	0,0856	Paraguay	14.430	0,2874
Perù	15.035	0,2994	Polonia	41.685	0,8301	Porto Rico	42.759	0,8515	Portogallo	40.805	0,8126
Qatar	112.789	2,2461	Regno Unito	55.301	1,1013	Repubblica Ceca	47.527	0,9465	Rep. Centrafricana	1.102	0,0219
Repubblica del Congo	4.578	0,0912	Rep. Dem. del Congo	1.316	0,0262	Repubblica Dominicana	23.983	0,4776	Romania	36.622	0,7293
Ruanda	2.808	0,0559	Russia	30.013	0,5977	Samoa	5.935	0,1182	San Marino	70.139	1,3968

São Tomé e Príncipe	4.681	0,0932	Senegal	4.093	0,0815	Serbia	23.904	0,4760	Seychelles	35.272	0,7024
Sierra Leone	1.958	0,0390	Singapore	13.1580	2,6203	Spagna	46.413	0,9243	Slovacchia	38.620	0,7691
Slovenia	48.534	0,9665	Somalia	1.322	0,0263	St. Vincent Grenadines	15.505	0,3088	Sri Lanka	15.387	0,3064
St. Kitts e Nevis	27.608	0,5498	St. Lucia	16.509	0,3288	Sudan del Sud	928	0,0185	Stati Uniti	76.027	1,5140
Sud Africa	15.361	0,3059	Sudan	4.442	0,0884	Tagikistan	4.630	0,0922	Suriname	17.300	0,3445
Svezia	62.926	1,2531	Svizzera	84.658	1,6859	Timor Est	3.339	0,0665	Taiwan	68.730	1,3687
Tanzania	3.358	0,0669	Thailandia	21.057	0,4193	Tunisia	12.300	0,2449	Togo	2.599	0,0518
Tonga	6.783	0,1351	Trinidad e Tobago	29.884	0,5951	Ucraina	7.519	0,2106	Turchia	37.488	0,7465
Turkmenistan	18.857	0,3755	Tuvalu	5.798	0,1155	Uzbekistan	9.243	0,1841	Uganda	2.961	0,0590
Ungheria	40.944	0,8154	Uruguay	26.663	0,5310	Yemen	2.078	0,0414	Vanuatu	2.851	0,0568
Venezuela	5.949	0,1185	Vietnam	12.881	0,2565				Zambia	3.776	0,0752
Zimbabwe	2.523	0,0502									

Paesi in via di sviluppo

(*) per i Paesi non presenti in tabella si applica il valore minimo di Euro 400,00

Art. 5. Studenti/esse iscritti/e a tempo parziale

1. Per gli/le studenti/esse iscritti/e con lo status di studente/ssa a tempo parziale, la durata "normale" del corso di studio si intende incrementata da uno a sei anni in funzione della tipologia di corso di studio e del numero di anni accademici per cui tale status è stato richiesto.

Art. 6. Contemporanea iscrizione ai corsi dell'Università degli studi di Siena

1. Gli/le studenti/esse iscritti/e contemporaneamente a due corsi di studio di I e/o II livello dell'Università degli Studi di Siena possono richiedere, sul secondo corso di studi di iscrizione, il beneficio "contemporanea iscrizione" che consiste nell'esonero dal pagamento della tassa regionale già versata per il primo corso di studi e nella riduzione pari al 50% dell'intero ammontare dei contributi universitari dovuti.

Art. 7. Studenti/esse iscritti/e al Foundation course

1. Per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione al Foundation course, che avverrà in unica soluzione, si rimanda a quanto deliberato dagli organi competenti.

Art. 8. Studenti/esse iscritti/e ai corsi di dottorato di ricerca

1. In sede di domanda di partecipazione al bando di dottorato di ricerca, il/la candidato/a versa un contributo pari a € 30,00 indipendentemente dal numero di domande presentate.

2. Gli/Le studenti/esse iscritti/e ai corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari/e di borsa di studio, sono soggetti/e al pagamento del bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente e della tassa regionale per l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario; i/le dottorandi/e che risultano titolari di borsa di studio sono tenuti/e a corrispondere all'Università degli Studi di Siena un contributo onnicomprensivo annuo pari a Euro 340,00 al momento dell'iscrizione.

Art. 9. Studenti/esse iscritti/e alle scuole di specializzazione

1. Per la determinazione dei contributi dovuti dagli/dalle studenti/esse iscritti/e alle scuole di specializzazione che non fruiscono di un contratto di formazione specialistica si fa riferimento agli stessi elementi considerati per i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico. Per l'individuazione della tipologia di afferenza del corso di specializzazione si fa riferimento al diploma di laurea richiesto per l'accesso. In ogni caso, l'importo del contributo annuale onnicomprensivo dovuto non può essere inferiore a Euro 1.200,00.

2. Gli/Le studenti/esse iscritti/e alle scuole di specializzazione di area sanitaria che fruiscono di un contratto di formazione specialistica, i medici della sanità militare e il personale medico di ruolo appartenente a specifiche categorie in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola riservatari dei posti di cui all'art. 35 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 368/99, sono tenuti/e al pagamento di una quota annuale onnicomprensiva pari a Euro 2.400,00.

3. Permanendo la vigenza delle modalità di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria riordinate ed accreditate ai sensi dei Decreti ministeriali di riordino 4 febbraio 2015, n. 68 e 13 giugno 2017 n. 402, nel caso in cui uno/a specializzando/a eserciti, in corso d'anno, l'opzione verso un corso di specializzazione attivato presso altro Ateneo, avendo già versato all'Università degli Studi di Siena la contribuzione dovuta e avendo già sottoscritto il contratto di formazione specialistica, tale studente/ssa può presentare eventuale istanza di rimborso, anche parziale, della somma già pagata. Il contributo da rimborsare corrisponde a un importo pari a 180,00 euro per ogni mensilità non intaccata a partire dall'inizio dell'anno accademico e fino alla data di rinuncia esercitata dallo/a specializzando/a.

4. Gli/Le specializzandi/e sono tenuti/e a versare all'atto dell'immatricolazione oppure per il rinnovo dell'iscrizione il 50% dell'importo dovuto. Le rate sono due. Per il rinnovo di iscrizione agli anni successivi al primo la prima rata avrà data di scadenza entro il 45° giorno successivo al superamento dell'esame di profitto, la 2° rata da corrispondere entro 6 mesi dalla data di superamento dell'esame. La seconda rata per gli/le immatricolati/e sarà corrisposta 6 mesi dopo la data di immatricolazione.

5. Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2 si riducono a Euro 400,00 nel caso in cui lo/a studente/ssa debba sostenere soltanto l'esame di diploma.

6. Ai valori contenuti nel presente articolo vanno aggiunti il bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente e l'importo determinato dalla Regione Toscana come tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario; sono esonerati/e dal pagamento di detta tassa regionale gli/le iscritti/e alle scuole di specializzazione dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

CAPO III: ALTRI IMPORTI

Art. 10. Contributo per il trasferimento verso altra Università

1. Gli/Le studenti/esse che richiedono il trasferimento ad altra Università sono soggetti/e al pagamento di un contributo pari a Euro 250,00 non rimborsabile.

2. La domanda di trasferimento può essere presentata solo da coloro che sono in regola con il pagamento delle rate scadute alla data della richiesta di trasferimento.

3. Le tasse e i contributi versati prima di richiedere un trasferimento non sono rimborsabili.

4. Sono esonerati dal pagamento del contributo per il trasferimento gli/le studenti/esse in regime di detenzione di cui all'Art. 29 del presente Regolamento.

Art. 11. Contributo di ricognizione e sospensione dell'iscrizione

1. Gli/Le studenti/esse che entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente rimangono in difetto dei CFU previsti per la sola prova finale sono tenuti/e al pagamento di una quota annua di iscrizione pari al 30% del pagamento dell'importo dovuto delle tasse e dei contributi di cui all'Art. 4 del presente regolamento con un tetto massimo pari a Euro 600,00. Al valore precedente vanno aggiunti il bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente e l'importo determinato dalla Regione Toscana come tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

2. Gli/Le studenti/esse che devono conseguire 30 CFU oltre quelli previsti per la prova finale, ovvero la sola prova finale nel caso di iscritti/e agli ordinamenti previgenti il D.M. n. 509/1999, che non modificano il proprio piano di studi e prevedono di terminare tutti gli esami entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, possono richiedere la sospensione dell'iscrizione al nuovo anno accademico e, conseguentemente, del pagamento degli importi dovuti. La domanda di sospensione deve essere presentata entro il termine di scadenza previsto per l'iscrizione al nuovo anno accademico.

Art. 12. Interruzione degli studi, ripresa degli studi e ricongiungimento della carriera
1. L'interruzione degli studi si verifica automaticamente qualora lo/a studente/ssa non rinnovi l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e non abbia chiesto la sospensione di cui all'Art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. L'interruzione può durare più anni accademici, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi fissati dalle normative vigenti.

3. Lo/a studente/ssa che abbandona o interrompe per qualsiasi motivo gli studi intrapresi non ha diritto, in alcun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.

4. Lo/a studente/ssa che intende riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione deve presentare apposita domanda di ricongiungimento della carriera (ripresa degli studi) ed è tenuto/a a versare, per ogni anno accademico di interruzione, un contributo di ricongiunzione pari a Euro 500,00 per i corsi di tipologia US ed Euro 600,00 per i corsi di altra tipologia, oltre alle tasse e contributi previsti per l'anno accademico in cui riprende gli studi.

5. Qualora il numero degli anni accademici di interruzione risulti pari o superiore a cinque lo/a studente/ssa è tenuto/a al pagamento dell'importo corrispondente agli ultimi cinque anni di interruzione.

Art. 13. Interruzione degli studi: sospensione
1. La domanda di sospensione della carriera, di cui all'art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo, va presentata all'inizio dell'anno accademico per il quale si intenda far valere la sospensione stessa. Durante il periodo di sospensione della carriera lo/a studente/ssa è esonerato/a totalmente dalla contribuzione universitaria e non può effettuare alcun atto di carriera curriculare. La domanda di sospensione può essere presentata successivamente al rinnovo dell'iscrizione soltanto se, per tale anno accademico, non sono stati fatti atti di carriera.

2. La sospensione è incompatibile con lo status di studente/ssa a tempo parziale di cui al precedente Art. 5.

Art. 14. Interruzione degli studi: rinuncia
1. Lo/a studente/ssa può rinunciare agli studi, secondo l'art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo, solo se è in regola con il versamento delle tasse e dei contributi scaduti alla data di presentazione della domanda. Il regime della rinuncia si applica esclusivamente a immatricolazioni/iscrizioni perfezionate ai sensi dell'art. 2.

2. Qualora lo/a studente/ssa, che abbia inoltrato domanda per accedere alla Borsa di studio DSU rinunciasse agli studi prima della pubblicazione della relativa graduatoria definitiva, è tenuto/a al pagamento delle tasse previste come se fosse risultato/a non idoneo/a.

3. Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi: lo/a studente/ssa che non versa le rate dovute non ha possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il proprio rapporto con l'Università e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

Art. 15. Iscrizione a singoli insegnamenti
1. La quota di iscrizione a singoli insegnamenti, erogati all'interno dei corsi di cui al presente regolamento, è pari ad Euro 130,00 per la tipologia US ed Euro 150,00 altra tipologia; a tale importo deve essere sommata la cifra derivante dal prodotto tra il costo di ogni singolo credito (fissato in Euro 15,00 per la tipologia US e in Euro 20,00 per le altre tipologie) e il numero dei crediti previsti per l'insegnamento scelto. L'importo dovuto per ciascun singolo insegnamento è perciò dato dallo sviluppo delle seguenti formule:

Corsi di insegnamento di tipologia US = Euro 130,00+(Euro 15,00 * N. crediti)
Corsi di insegnamento di altra tipologia = Euro 150,00+(Euro 20,00 * N. crediti)

2. Al valore precedente va aggiunto il bollo virtuale secondo l'importo previsto dalla normativa vigente.

Art. 16. Consegna dei diplomi originali e costi di duplicazione dei diplomi e dei certificati

1. Il costo di produzione dei diplomi originali è ricompreso nei contributi annuali.

2. È prevista la possibilità di spedire i diplomi originali all'indirizzo specificato dallo/a studente/ssa con specifico addebito relativo alla copertura dei costi di confezionamento e spedizione: Euro 30,00 per spedizione in Italia e Euro 45,00 per spedizione nel territorio degli Stati dell'Unione Europea.

3. Il costo di duplicazione del diploma originale è fissato in Euro 100,00. Tale disposizione si applica anche ai Master universitari.

4. Nulla è dovuto per il rilascio del diploma originale di abilitazione alla professione rilasciato, a cura dell'Ateneo, dal Ministero competente.

5. Il costo di spedizione all'estero dei certificati con firma olografa o di altra documentazione cartacea, presso l'indirizzo specificato dallo/a studente/ssa richiedente, è a carico del destinatario.

Art. 17. Contributi per i test di accesso ai corsi di laurea, per la partecipazione a concorsi per l'accesso a corsi di studio a numero programmato e per l'accesso ai Master.

1. La partecipazione alle prove di valutazione della preparazione iniziale degli/lle studenti/esse ai corsi di Laurea e di Laurea magistrale a ciclo unico è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di Euro 30,00. La partecipazione alle prove per cui sono stati sottoscritti dall'Ateneo specifici accordi e/o contratti, a seguito dell'approvazione degli Organi di Ateneo, è soggetta a quanto stabilito nell'accordo stesso.

2. La partecipazione ai concorsi per l'accesso ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico a numero programmato in Medicina e chirurgia e in Dentistry and dental prosthodontics è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, del valore di Euro 60,00. La partecipazione a concorsi per l'accesso ai corsi di Laurea e ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico a numero programmato, a esclusione di quelli previsti dal precedente periodo, è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, del valore di Euro 100,00. Tale valore può subire modifiche di importo qualora previsto da provvedimenti ministeriali. La partecipazione agli eventuali avvisi pubblici per l'accesso agli anni successivi al primo dei corsi di Laurea e Laurea magistrale delle professioni sanitarie, di Medicina e chirurgia e di Dentistry and dental prosthodontic, è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, del valore di Euro 100,00, da corrispondere secondo le modalità descritte negli avvisi medesimi.

3. La partecipazione a concorsi per l'accesso ai Master è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, del valore di Euro 30,00 per la partecipazione a ciascun concorso.

Art. 18. Contributo per il processo di abilitazione professionale e per la partecipazione agli Esami di Stato

1. La partecipazione agli Esami di Stato è soggetta al pagamento di un contributo di Euro 310,00.

2. La partecipazione alle prove per revisore legale è soggetta al pagamento di un contributo di Euro 100,00.

3. Il tirocinio valutativo curriculare per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo è soggetto al pagamento di un contributo di Euro 110,00.

4. L'eventuale tirocinio extra-curriculare per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo, qualora previsto dalla normativa nel tempo vigente, è soggetto al pagamento di un contributo di Euro 260,00.

Art. 19. Contributo per il riconoscimento di un titolo accademico straniero

1. La richiesta di riconoscimento di un titolo di studio accademico rilasciato, ai fini del conseguimento del corrispondente titolo universitario italiano, è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di euro 200,00.

2. Tale contributo non è dovuto nel caso in cui esistano accordi per il riconoscimento dei titoli tra l'Università degli Studi di Siena e l'istituzione straniera che lo ha rilasciato.

3. Ogni valutazione di titoli accademici stranieri ai fini dell'accesso ai corsi di studio effettuata tramite la piattaforma online di Ateneo è soggetta al pagamento di un contributo, non rimborsabile, di Euro 30,00.

Art. 20. Contributi dovuti per servizi prestati su richiesta dello/a studente/ssa per esigenze individuali
1. Qualora lo/a studente/ssa richieda di inserire, integrare o correggere le autocertificazioni relative all'ISEE dopo il 20 dicembre è tenuto/a a pagare un contributo di Euro 30,00.

2. Nel caso di presentazione di istanze oltre i termini previsti nel Manifesto annuale agli studi è richiesto un contributo di Euro 30,00.

CAPO IV: PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI STUDENTI

Art. 21. Benefici di merito per studenti/sse iscritti/e al primo anno di Laurea Magistrale non a ciclo unico laureati/e entro il 30 novembre del terzo anno.
1. Gli/Le studenti/esse che si iscrivono al primo anno di Laurea Magistrale non a ciclo unico che hanno conseguito un titolo di studio triennale presso l'Università di Siena nell'a.a. 2023/2024 entro il 30 novembre del terzo anno in corso, hanno diritto per il primo anno di corso al seguente beneficio per merito:

a. coloro che hanno conseguito il titolo con votazione finale pari a 110/110 o 110/110 con lode sono esonerati/e dal pagamento del 20% dell'importo dovuto delle tasse e dei contributi di cui all'art. 4 del presente regolamento;

b. coloro che hanno conseguito il titolo con votazione finale compresa fra 106/110 e 109/110 sono esonerati/e dal pagamento del 10% dell'importo dovuto delle tasse e dei contributi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

I benefici di cui al c. 1, lett. a, si applicano anche ai/lle laureati/e provenienti da altri Atenei.

2. Esclusivamente per gli studenti e le studentesse iscritti/e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie di cui alle classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3 e L/SNT4 il termine per il godimento dei benefici di cui al comma 1 è fissato al 15 dicembre.

Art. 22. Studenti/esse con disabilità
1. Gli/le studenti/esse in possesso di una certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66% e/o del riconoscimento della situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 ex lege 104/92 sono esonerati/e totalmente dal pagamento dei contributi universitari e dalla tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

2. Ai/Alle figli/e di beneficiari/e della pensione di inabilità (prevista dall'Art. 30 della Legge n. 118/71), è concessa l'esenzione dai contributi universitari su richiesta da presentare all'inizio di ogni anno accademico.

3. Possono presentare domanda per accedere al Fondo di Solidarietà di cui all'art. 31 del presente regolamento gli/le studenti/esse iscritti/e ai corsi laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico:
- con disabilità inferiore al 66%;
- con certificazione di handicap - ai sensi dell'articolo 3 commi 1 e 3 della Legge 104/1992 - riconosciuta durante il corso dell'anno accademico;
- con verbale di invalidità pari o superiore al 66% riconosciuta durante il corso dell'anno accademico;
- figli/e di beneficiari/e della pensione di inabilità (prevista dall'Art. 30 della Legge 118/71) riconosciuta durante il corso dell'anno accademico.

Art. 23. Studenti/esse beneficiari/e o idonei/e di borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

1. Gli/Le studenti/esse che si iscrivono ad un corso di studi e che presentano domanda per accedere ai benefici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto da parte dell'Azienda medesima, sono temporaneamente esonerati/e dal pagamento dei contributi universitari dovuti; sono definitivamente esonerati/e, in misura totale, gli/le studenti/esse vincitori/trici delle borse di studio e quelli/e che risultano comunque idonei/e nelle stesse graduatorie.

Art. 24. Studenti/esse beneficiari/e di borsa semestrale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

1. Gli/Le studenti/esse che fruiscono delle borse di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per un ulteriore semestre oltre la durata normale del corso, e che hanno terminato i CFU previsti dal loro piano di studi, con esclusione di quelli per la prova finale, entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico, sono esonerati/e dal pagamento della tassa di ricognizione.

2. Qualora lo/a studente/ssa non consegua tutti i CFU previsti dal suo piano di studi entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico, è esonerato/a dal 50% del pagamento dell'importo dovuto delle tasse e dei contributi di cui all'Art. 4 del presente regolamento, entro l'ultima scadenza prevista.

Art. 25. Contemporanea iscrizione studenti/esse beneficiari/e o idonei/e di borsa di studio o borsa semestrale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

1. Lo/a studente/ssa che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo/a studente/ssa già iscritto/a ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione. Al fine della maggiorazione dell'importo della borsa prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, lo/a studente/ssa deve mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto/a i requisiti di merito previsti dal predetto decreto.

Art. 26. Studenti/esse destinatari/e di provvedimenti di revoca della borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

1. Gli/Le studenti/esse destinatari/e di provvedimento di revoca della borsa di studio da parte dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario sono tenuti/e al pagamento delle tasse e contributi dovuti per l'anno di riferimento, oltre alla tassa regionale per il DSU. Nel caso in cui la revoca o la non attribuzione della borsa siano determinate da una rinuncia agli studi sono comunque dovute tutte le tasse e contributi scaduti alla data di rinuncia.

Art. 27. Studenti/esse borsisti/e del Governo italiano

1. Gli/Le studenti/esse stranieri/e beneficiari/e di borsa di studio del Governo italiano sono esonerati/e totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

Art. 28. Studenti/esse rifugiati/e politici/apolidi

1. Gli/Le studenti/esse dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e gli/le iscritti/e alle Scuole di specializzazione e ai corsi di Dottorato di ricerca che sono titolari dello status di rifugiato/a o di protezione sussidiaria, o che abbiano inoltrato la richiesta, sono esonerati/e dal pagamento dell'intera contribuzione universitaria, con esclusione degli importi di cui al precedente Art. 2, comma 4.

2. Possono essere altresì esonerati/e dal pagamento dell'intero contributo universitario e da altri contributi previsti in fase di iscrizione (Dream Apply), con esclusione degli importi di cui all'art. 2, comma 4, altri/e studenti/esse internazionali, ancorché non in possesso dello status di rifugiato/a o di protezione sussidiaria, che si trovino in situazioni di particolare gravità a seguito di debite valutazioni da parte di un'apposita commissione di Ateneo presieduta dal Delegato agli/alle studenti/esse e ricercatori/trici provenienti dalle aree di crisi.

3. Gli/Le studenti/esse apolidi sono equiparati/e ai/lle cittadini/e italiani/e, pertanto, ai fini del presente

regolamento si tiene conto dei redditi e dei patrimoni detenuti in Italia.

Art. 29. Studenti/esse in regime di detenzione

1. Gli/Le studenti/esse detenuti/e nelle carceri oggetto del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Siena ed il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana sono tenuti/e al pagamento di una quota annua di iscrizione pari a Euro 150,00 oltre alla tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

2. Tale importo è applicato anche in caso di ricongiunzione per gli studi interrotti o ricognizione laureandi.

Art. 30. Particolari categorie di studenti/esse

1. Gli/Le studenti/esse dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ultrasessantenni hanno diritto a una riduzione pari al 50% dell'intero ammontare dei contributi universitari calcolati secondo i criteri previsti all'Art. 4.

2. Gli/Le studenti/esse dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dipendenti dell'Università degli Studi di Siena in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato da almeno sei mesi alla data d'immatricolazione/iscrizione e gli/le studenti/esse dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in servizio a tempo indeterminato alla data d'immatricolazione/iscrizione hanno diritto a un esonero di euro 400,00 sulla contribuzione universitaria di cui all'art. 4 del presente regolamento.

3. I dipendenti pubblici iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico nell'ambito del progetto "PA 110 e lode" hanno diritto a un esonero di euro 400,00 sulla contribuzione universitaria di cui all'art. 4 del presente regolamento.

4. I dipendenti pubblici iscritti ai Master, nell'ambito del progetto "PA 110 e lode" hanno diritto a un esonero di euro 700,00 sulla contribuzione universitaria prevista dagli specifici bandi di ammissione.

5. L'Università degli Studi di Siena, in applicazione con quanto concordato con Enti pubblici o Istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere, tramite stipula di appositi accordi convenzionali in materia di didattica approvati dagli Organi di Ateneo, può applicare, disciplinando all'interno dell'accordo medesimo, facilitazioni in favore di particolari categorie di studenti/esse.

6. Tutti gli/le studenti/esse destinatari/e delle provvidenze di cui al presente articolo sono soggetti/e, in aggiunta a quanto dovuto, al pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Art. 31. Fondo di solidarietà

1. L'Università degli Studi di Siena, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, costituisce annualmente il Fondo di solidarietà, destinato a interventi di sostegno a favore di studenti/esse che versano in situazioni di disagio, anche solo temporanee, adeguatamente documentate.

2. Al Fondo possono accedere anche gli/le studenti/esse di cui all'art. 22, comma 3, e gli/le studenti/esse residenti in zone colpite da eventi sismici e/o da calamità naturali.

3. Gli interventi di sostegno consistono nell'esonero parziale o totale dai contributi universitari, sono erogati a domanda e vengono deliberati da una Commissione nominata dal Rettore con apposito provvedimento. Di detta commissione, fra gli altri, fanno comunque parte il Rettore o un/a suo/a Delegato/a, il/la Dirigente dell'Area Servizi allo studente o un/a suo/a delegato/a, i/le rappresentanti degli/lle studenti/esse in seno al Consiglio di Amministrazione e il/la responsabile dell'ufficio responsabile del procedimento, con funzioni di segretario/a verbalizzante. Rimane escluso dall'eventuale esonero ottenuto il pagamento della tassa regionale per il Diritto allo studio e il bollo virtuale secondo gli importi previsti dalla normativa vigente (Art.2 comma 4 del presente Regolamento).

4. Le modalità di accesso al Fondo, la documentazione necessaria, i criteri di valutazione e di erogazione sono definiti nel bando annuale che viene emanato con apposito Decreto del Rettore. Il bando può prevedere che il

Fondo sia attribuito in uno o più momenti dell'anno accademico, in base ai periodi di scadenza del pagamento delle tasse.

Art. 32. Bollo virtuale

1. Tutti gli/le studenti/esse destinatari/e delle provvidenze di cui ai precedenti articoli del Capo IV sono soggetti, in aggiunta a quanto dovuto, al pagamento del bollo (virtuale) secondo la normativa vigente.

Art. 33. Non cumulabilità degli esoneri, dei benefici e delle riduzioni

1. Fatti salvi gli interventi di sostegno di cui al precedente art.31, gli esoneri, i benefici e le riduzioni previsti dal presente regolamento non sono cumulabili.

CAPO V: NORME FINALI

Art. 34. Accertamenti fiscali e sanzioni per dichiarazioni non veritiere

1. L'Università degli Studi di Siena, in applicazione delle normative vigenti, effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dallo/a studente/ssa e riportate nelle autocertificazioni.

2. Lo/a studente/ssa al/la quale sia comminata una sanzione disciplinare inerente a dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire di agevolazioni cui non ha diritto è soggetto/a al pagamento dei contributi universitari al livello massimo previsto per la tipologia di corso di studi di iscrizione e perde il diritto ad ottenere altre agevolazioni per tutta la durata della carriera accademica. Tale studente/ssa, inoltre, è soggetto/a a una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di falsa autocertificazione.

Art. 35. Norme finali

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici Regolamenti in vigore.

2. Gli importi di cui al presente Regolamento, nonché il valore delle fasce ISEE di cui all' Art. 4 Tabella A e dei coefficienti di cui alla Tabella B, sono aggiornati ogni tre anni in relazione all'andamento del tasso di inflazione e dell'evoluzione dei PIL, nel rispetto di eventuali vincoli posti dalla normativa nel tempo vigente.